



COMUNE DI CASALVOLONE

Provincia di Novara

VIA ROMA N. 81 – 28060 CASALVOLONE TEL. (0161) 315157 FAX (0161) 315197 P.IVA 00440560035
EMail: municipio@comune.casalvolone.no.it PEC: casalvolone@cert.ruparpiemonte.it

UFFICIO POLIZIA LOCALE



ORDINANZA N. 9

Casalvolone 9 dicembre 2024

Oggetto: ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 50 KM/H PER TUTTE LE CATEGORIE DI VEICOLI SULLA STRADA COMUNALE FUORI DAL CENTRO ABITATO.

IL SINDACO

PREMESSO che la strada comunale "Casalvolone – Pisenngo" è di dimensioni ridotte e presenta altri vincoli di carattere geometrico, con scarsa visibilità (curve, incroci, tratti in pendenza) tali da creare pericolo per la circolazione veicolare e pedonale e per la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO di istituire, a tutela della pubblica incolumità, sulla strada sopra richiamata il limite massimo di velocità dei 50 Km/h;

VISTI gli articoli 6 e 7, 141 e 142 del D.L.vo 30/04/1992 n° 285 e successive modificazioni, nonché del Regolamento di attuazione;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni;

ORDINA

L'istituzione del limite massimo di velocità di 50 km/h per tutte le categorie di veicoli, sulla strada comunale "Casalvolone – Pisenngo", ricadente fuori dal centro abitato di Casalvolone ma all'interno del territorio del Comune.

DISPONE

Di trasmettere la presente Ordinanza, per quanto di rispettiva competenza, all'Ufficio di Polizia Locale di Casalvolone e di tutti i Comandi locali degli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del C.d.S. ed incaricati della vigilanza sull'esatta esecuzione della presente Ordinanza.

Di dare la più ampia diffusione alla presente Ordinanza attraverso i mezzi d'informazione ritenuti più idonei, tra i quali il sito web del Comune di Casalvolone.

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza, verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.

Avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso: al TAR Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o pubblicazione della stessa oppure al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EZIO PIANTANIDA

